

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03150/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3150 del 2019, proposto da

Federica Raimondi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zimbardi e Arianna Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per Gli Affari Generali, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non costituiti in giudizio;

nei confronti

Antonio Lopardo non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del Decreto con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata ai sensi della Legge 30/12/2018 n. 145 (v. doc. 1);
- del verbale n. 19 del 21/02/2019, citato nel Decreto di esclusione sub doc. 1 – e comunicato con nota prot. n. 8870 del 06/03/2019 a seguito d'istanza di accesso agli atti – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 16 del 21/02/2019 ha ritenuto non idoneo il ricorrente per deficit di statura (158 cm) facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;
- della Cartella Clinica afferente le visite che la ricorrente ha sostenuto in data 20-21/02/2019, inviata dal Ministero unitamente alla nota prot. n. 8870 del 06/03/2019 a seguito d'istanza di accesso agli atti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse della ricorrente.

ove occorra

- previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m. 1,65, e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Salute;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, rilevato che il ricorso è stato partecipato ad un solo controinteressato; ravvisata, pertanto, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione resistente, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di Registro Generale, una sintesi dei motivi del ricorso principale e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché i nominativi dei candidati positivamente valutati. Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

Fissa, per la trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 3 giugno 2019; spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione del ricorso, la camera di consiglio del 3 giugno 2019; spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.